



Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte

<https://www.forhistiur.de>

Herausgegeben von:

Prof. Dr. Stephan Dusil M.A., LMS (Tübingen)

Prof. Dr. Elisabetta Fiocchi Malaspina (Zürich)

Prof. Dr. Martin Schermaier (Bonn)

Prof. Dr. Mathias Schmoeckel (Bonn)

Prof. Dr. Andreas Thier M.A. (Zürich)

Artikel vom 22. 05. 2020

© 2020 fhi

Erstveröffentlichung

Zitiervorschlag

<https://forhistiur.de/2020-05-rizzi/>

ISSN 1860-5605

Appunti a margine del rapporto tra edictum divi Claudii e senatus consultum Neronianum in tema di aliquid sibi adscribere in testamento alieno

1. Tra le diverse questioni che si snodano attorno all'iscrizione di disposizioni a proprio favore in un testamento altrui¹, si intende soffermare l'attenzione sulla relazione tra un *edictum Claudii*, documentato in alcuni frammenti del Digesto nonché all'interno di una *constitutio* conservata nel *Codex*², ed un intervento di Nerone, testimoniato all'interno di un passaggio delle *Vitae Caesarum* di Svetonio³.

Il problema merita di essere ripercorso e nuovamente indagato soprattutto alla luce delle riflessioni da ultimo ad esso dedicate⁴, che, quantunque risalenti a quasi tre decenni or sono, non sono state successivamente ridiscusse, nonostante sollevino diverse questioni e dubbi. Muovendo dalla critica alla tesi in discorso, e riprendendo altresì le precedenti interpretazioni offerte in dottrina,

¹ Il tema è stato oggetto, ad oggi, di un numero relativamente esiguo di approfondimenti, nonostante l'ampiezza di testimonianze in proposito e il ruolo fondamentale di questa condotta in materia di *crimen falsi*. Significativo innanzitutto il recente contributo di C. MASI DORIA, *Alla ricerca dell'edictum divi Claudii: Paulus D. 48.10.14.2 (22 quaest.), Callistratus D. 48.10.15pr (1 quaest.)*, in T. FINKENAUER – B. SIRKS (a cura di), *Interpretationes iuris antiqui. Dankesgabe für S. Nishimura*, Wiesbaden 2018, 193 ss. Per l'età precedente va segnalato l'ampio lavoro sul *senatus consultum Libonianum* di B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, in *AUPA XXXVI* (1976), 289 ss. (= M. MARRONE (a cura di), *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1377 ss. = <http://www1.unipa.it/dipstdir/portale/>), sicuramente il contributo più completo sul tema ad oggi edito, nonché il più recente lavoro di M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova 1991, 159 ss. Si veda anche F. DE MARTINO, *Note esegetiche sul Senatoconsulto Liboniano*, in *Scritti in memoria di E. Massari*, Napoli 1938, 331 ss. (= *Diritto e società nell'antica Roma*, I, Roma 1979, 460 ss. = *Diritto economia e società nel mondo romano*, II, *Diritto pubblico*, Napoli 1996, 33 ss.), anch'esso incentrato in particolare sull'analisi del *senatus consultum Libonianum*, quantunque sfortunatamente la sua ricerca risulti pressoché inutilizzabile a causa dell'impostazione di fondo caratterizzata da un interpolazionismo estremo, che porta a stravolgere il contenuto di praticamente tutti i frammenti sul tema. Tra gli altri contributi che trattano in maniera più o meno approfondita il tema in discorso si vedano M. SCARLATA FAZIO, *Contributo alla conoscenza degli effetti civili del falso testamentario*, in *Rivista di diritto civile XXX* (1938), 413 ss.; A. GUARINO, *Appunti sull' "ignorantia iuris" nel diritto penale romano*, in *AUMA XV* (1942), ora con il titolo *L'ignoranza del diritto penale romano*, in *Pagine di diritto romano*, VII, Napoli 1995, 287 ss. (quest'ultimo citato nel presente lavoro); B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, 2a ed., Milano 1955, 588 s.; U. ZILLETTI, *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano 1961, 209; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II², Milano 1963, 106 s.; W. WALDSTEIN, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio – Indulgentia – Venia*, Innsbruck 1964, in part. 141 s.; E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der Lex Cornelia de falsis*, München 1965, 118 ss.; M. SCARLATA FAZIO, *s.v. Falsità e falso (diritto romano)*, in *EdD XVI*, Milano 1967, 510 s.; E. VOLTERRA, *s.v. Senatus consulta*, in *NNDI XVI*, Torino 1969, 1065 n. 75 (= P. BUONGIORNO – A. GALLO – S. MARINO (a cura di), *Edoardo Volterra. Senatus Consulta*, Stuttgart 2017, 140); A. D'ORS, *Contribuciones a la historia del "crimen falsi"*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, Milano 1971, in part. 531 ss.; O.F. ROBINSON, *An aspect of falsum*, in *TR 60* (1992), 29 ss.; M.U. SPERANDIO, *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli 1998, 31 ss.; A.M. DEMICHELI, *Le Leges iudiciorum publicorum nel de iudiciis publicis di Emilio Macro*, in G. BARBERIS – I. LAVANDA – G. RAMPA – B. SORO (a cura di), *La politica economica tra mercati e regole: scritti in ricordo di Luciano Stella*, Catanzaro 2005, 179 ss.; B. STROBEL, *Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana*, München 2014, 23 ss.; U. BABUSIAUX, *Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht*, Köln-Weimar-Wien 2015, 175 ss.; EAD., *Rec. a B. Strobel, Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio*, München 2014, in *ZSS 133* (2016), 519 s.

² D. 48.10.14.2, D. 48.10.15pr., D. 48.10.22pr., C. 9.23.3.

³ Svet. *Ner.* 17. Sarà invece trattato in questa sede solo a margine il rapporto tra questi interventi e il *senatus consultum Libonianum*, in funzione della comprensione della relazione tra *edictum divi Claudii* e *senatus consultum Neronianum*. Si veda in particolare in proposito il § 4, con alcune suggestioni sul possibile contenuto innovativo dell'editto di Claudio in nt. 38.

⁴ Si tratta dell'ipotesi sviluppata da M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 165 ss.

si cercherà di mettere in luce per un verso l'effettiva emanazione dei due interventi, per altro verso le ragioni della presenza di due testimonianze, riconducibili a due diversi imperatori, apparentemente contenenti le medesime prescrizioni.

2. Indugiando, innanzitutto, sull'*edictum divi Claudii*⁵, il passaggio sicuramente più significativo concernente questo provvedimento imperiale è contenuto all'interno di un frammento tratto dal primo libro delle *quaestiones* di Callistrato⁶:

D. 48.10.15pr (Call. I *quaest.*): Divus Claudius edicto praecepit adiciendum legi Corneliae, ut, si quis, cum alterius testamentum vel codicillos scriberet, legatum sibi sua manu scripserit, proinde teneatur, ac si commisisset in legem Cornelianam, et ne vel is venia detur, qui se ignorasse edicti severitatem praetendant. Scribere autem sibi legatum videri non solum eum qui manu sua id facit, sed etiam qui per servum suum vel filium, quem in potestatem habet, dictante testatore legato honoratur.

Il divo Claudio aveva sancito⁷ che nell'ipotesi in cui un soggetto, autore di un testamento o di codicilli altrui, avesse scritto un legato a proprio favore, sarebbe stato tenuto come se avesse posto una condotta contro la *lex Cornelia* e che non si sarebbe dovuta concedere *venia* a chi avesse addotto di ignorare la severità dell'editto. Si precisa, poi, nell'ultima parte del frammento, che si realizza l'ipotesi dell'*adscriptio sibi* di un legato non solo quando qualcuno l'abbia fatto *sua manu*, ma altresì nell'evenienza in cui un soggetto, attraverso lo schiavo o il figlio sottoposto alla sua potestà, sia stato onorato di un legato avendolo dettato il testatore.

⁵ Si richiamano esclusivamente i principali contributi nei quali è affrontato l'approfondimento dell'*edictum divi Claudii*, in parte corrispondenti a quelli veduti nella nt. 1 dedicati in generale al *sibi adscribere in testamento alieno*: A. PERNICE, *M.A. Labeo* 2².1, Halle 1895, 120; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, Milano 1899, 148; P. VOLTERRA, *Osservazioni sull'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in *BIDR XXXVIII* (1930), 84 ss. (= *Scritti giuridici*, VII, *Diritto criminale e diritti dell'antico oriente mediterraneo*, Napoli 1999, 68 ss.); G. MAY, *L'activité juridique de l'empereur Claude*, in *RHDE XV* (1936), 241 ss. (ora nella traduzione italiana MAY G., *L'attività giuridica dell'imperatore Claudio*. Testo tradotto e commentato da R. Laurendi, Roma 2013); P. VOCI, *L'errore nel diritto romano*, Milano 1937, 194 s.; F. DE MARTINO, *L'"ignorantia iuris" nel diritto penale romano*, in *SDHI III* (1937), 394 (= *Diritto e società nell'antica Roma*, I, cit., 432 = *Diritto economia e società nel mondo romano*, II, cit. 8), ID., *Note esegetiche*, cit., 333, 346 (= *Diritto e società*, I, cit., 461 s., 472 = *Diritto economia e società nel mondo romano*, II, cit., 35, 48), A. GUARINO, *L'ignoranza nel diritto penale romano*, cit., 287 ss.; B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, cit., in part. 294 s., 318 s., 327 s. (= *Scritti giuridici*, II, cit., in part. 1382 s., 1406 s.; 1415 s.); E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., 120 s.; W. WALDSTEIN, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., in part. 141 s.; O.F. ROBINSON, *An aspect of falsum*, cit., 29 ss.; C. MASI DORIA, *Alla ricerca dell'edictum divi Claudii*, cit., 199 ss.

⁶ Si tratta del *principium* di un lungo frammento delle *quaestiones* di Callistrato dedicato alla condotta del *sibi adscribere in testamento alieno*, al cui interno sono contenuti richiami anche ad altre costituzioni imperiali sul tema (D. 48.10.15.1, D. 48.10.15.3) e a statuizioni del senato (D. 48.10.15.2, D. 48.10.15.5).

⁷ Il termine *edictum* è espressamente usato anche negli altri testi contenenti richiami al provvedimento in discorso (cfr. *infra* nel testo). Sulla tecnicità del termine *edictum* per indicare il provvedimento di Claudio non vi sono dubbi – come altresì confermato dall'orientamento unanime degli studiosi che si sono occupati di questo passo –, in considerazione dell'usualità con cui gli imperatori, nella prima parte del principato, facevano ricorso a questa forma di costituzione (oltre che a quella del *decretum*). Da segnalare che quella in discorso costituisce la più antica testimonianza di interventi imperiali in tema di *falsum* documentati nelle fonti. Il successivo riferimento esplicito a costituzioni imperiali sul tema è un provvedimento di Traiano in tema di *falsum* nel peso e nella misura, anch'esso emesso nella forma dell'*edictum* (D. 47.11.6.1) Nell'età degli Antonini a prevalere sono invece i *rescripta* (D. 48.10.4, D. 48.10.7, D. 48.10.11, D. 48.10.15.3, D. 48.10.21, D. 48.10.31) e, in misura minore, i *decreta* (D. 47.11.6.2, D. 48.10.32.1).

Il richiamo all'*edictum* di Claudio è presente inoltre in altri due frammenti del Digesto, D. 48.10.14.2⁸ e D. 48.10.22pr.⁹, entrambi di Paolo, in cui si indica rispettivamente l'applicazione della *poena edicti divi Claudii* al patrono che abbia ascritto un legato a proprio favore all'interno del testamento dello schiavo dotale manomesso e si esclude che gli impuberi possano essere assoggettati a tale pena. L'editto, infine, è ricordato in una *constitutio* di Alessandro Severo (C. 9.23.3)¹⁰, nella quale si ribadisce il contenuto della statuizione claudiana (e del precedente *senatus consultum Libonianum*) in ordine all'applicazione della *poena* della *lex Cornelia* contro coloro che, nello scrivere un testamento altrui, si siano attribuiti *aliquid emolumentum*, quantunque il testamento sia stato dettato dal testatore, seguito dalla specificazione della rara concessione della *venia* a coloro che avessero addotto l'*ignorantia* e avessero promesso di astenersi dall'acquisizione di quanto disposto a loro favore.

Svetonio, a sua volta, fornisce testimonianza di un intervento di Nerone, presumibilmente del 61 d.C.¹¹, anch'esso relativo al tema dell'*adscriptio sibi in testamento alieno*:

Svet. *Ner.* 17: *adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur, ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet.*

Tra le diverse misure poste da Nerone *adversus falsarios*¹², Svetonio indica innanzitutto quella concernente la chiusura dei documenti e la loro sigillazione¹³, indi quella relativa alle modalità di

⁸ D. 48.10.14.2 (Paul. XXII *quaest.*): *Maritus servum dotalem manumisit et in testamento eius legatum sibi adscripsit. Quaesitum est, quid mulier ex lege Iulia consequi possit. Respondi: et patronum incidere in poenam edicti divi Claudii dicendum est et filium emancipatum, licet praeteriti possint petere possessionem bonorum. Ergo si nihil habet patronus ex bonis liberti, non tenebitur mulieri. An ideo teneri potest, quod adiectum est in lege "aut dolo fecit, quo minus ad eum perveniat?" Sed nihil fecit in fraudem mulieris: non enim adversus illam hoc excogitavit. An ideo non denegamus huic actiones, quoniam alii restitutus est? Adquin cum is, qui sibi iussu testatoris legatum adscripsit, etiam si fidei suae, similiter iubente testatore, commississet, ut id alii restitueret, senatus iussit eum nibilo minus legato abstinere idque apud heredem remanere cum onere fideicommissi.* Per un'esegesi dettagliata del frammento si rimanda a C. MASI DORIA, *Alla ricerca dell'edictum divi Claudii*, cit., 193 ss., ove riferimenti bibliografici precedenti.

⁹ D. 48.10.22pr. (Paul. *lib. sing. ad senatus consultum Libonianum*): *Impuberem in hoc edictum incidere dicendum non est quoniam falsi crimine vix possit teneri, cum dolus malus in eam aetatem non cadit.*

¹⁰ C. 9.23.3 *Imperator Alexander Severus. Senatus consulto et edicto divi Claudii prohibitum est eos, qui adscribenda testamenta adhibentur, quamvis dictante testatore aliquid emolumentum ipsis futurum scribere, et poena legis Corneliae facienti inrogata est: cuius veniam deprecantibus ob ignorantiam et profutentibus a relicto discedere raro amplissimus ordo vel divi principes veniam dederunt.* pp. XVII k. april. Maximo II et Aeliano cons. (223).

¹¹ In questo senso cfr., per tutti, K. ZANGEMEISTER, *CIL IV, Suppl. I*, Berlin 1898, 278, che ha proposto tale datazione, H. ERMANN, *Die pompejanischen Wachstafeln*, in *ZSS XX* (1899), 177; G. CAMODECA, *Nuovi dati dagli archivi campani sulla datazione e applicazione del S.C. Neronianum*, in *Index XXI* (1993), 359. Ad una datazione intorno al 60 d.C. pensano, tra gli altri, L. BOVE, *Documenti processuali dalle Tabulae Pompeiane di Murecine*, Napoli 1979, 38; M. AMELOTTI, *Genesi del documento e prassi negoziale*, in F. MILAZZO (a cura di), *Contractus et pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina*, Napoli 1990, 323 (= L. MIGLIARDI ZINGALE (a cura di), *Scritti giuridici*, Torino 1996, 176). Da ultimo indica questa data con un punto interrogativo A. TERRINONI – P. BUONGIORNO (a cura di), *Edoardo Volterra. Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C. – 312 d.C.)*, Münster 2018, 516 s.

¹² Si confronti l'intervento in questione con quanto documentato in Paul. *Sent.* 5.25.6: *Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad meam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimatur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent.* Sul rapporto tra il contenuto del testo svetoniano e quello delle *Pauli sententiae* esistono due posizioni contrapposte in dottrina, l'una volta a dare maggior rilievo alla prima fonte, l'altra tesa invece a ritenere più attendibile la notizia paolina. Per uno sguardo alle due ipotesi si rimanda al

confezione delle *tabulae testamentariae*, prescrivendo la presentazione ai testimoni solo delle *primae duae cerae* al fine dell'apposizione della firma; ad esse affianca infine il divieto, da parte di coloro che redigano un testamento altrui, di ascrivere un legato a proprio favore (*ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi adscriberet*).

Nel raffronto tra i due interventi sembrerebbe emergere, in entrambi i casi, la fissazione del divieto per lo *scriptor* di un testamento altrui di attribuire a sé un legato. Se, nel caso dell'*edictum divi Claudii*, dal complesso delle testimonianze sul provvedimento emerge una serie di ulteriori dettagli in merito alla disciplina introdotta da Claudio (tra gli altri, l'applicazione della *poena legis Corneliae*, il riferimento al testamento e ai codicilli, l'esclusione della *venia*, la punizione del patrono che abbia ascritto a sé un legato nel testamento del liberto, la non applicabilità delle sanzioni dell'*edictum* all'impubere), nel passaggio svetoniano si ricorda semplicemente tale divieto in maniera essenziale e generica.

3. La dottrina più risalente ha generalmente risolto la questione della relazione tra i due interventi supponendo che Svetonio abbia erroneamente attribuito a Nerone disposizioni in realtà non da lui introdotte¹⁴ o che Nerone abbia ribadito quanto già statuito precedentemente da Claudio¹⁵. Una

10

11

recente lavoro di M.L. DE FILIPPI, *Il testamento segreto romano e il senatoconsulto neroniano*, in *Civitas et Lex* II (2018), in part. 35 ss., ove richiami alla dottrina in proposito e alle argomentazioni addotte.

¹³ Nel provvedimento, in particolare, si prescrive che dovesse passare per le tavolette un triplice filo di lino, attraverso dei fori apposti, e che i sigilli dei *signatores* dovessero essere apposti su tali fili. Su questo intervento specifico si vedano, tra gli altri, H. ERMAN, *La falsification des actes dans l'antiquité*, in *Mélanges Nicole: recueil de mémoires de philologie classique et d'archéologie offerts à J. Nicole*, Genève 1905, 116; ID., *Zum antiken Urkundenwesen*, in *ZSS* XXVI (1905), 456 ss.; M. KROELL, *Du rôle de l'écrit dans la preuve des contrats en droit romain*, Nancy 1906, 23 ss.; S. SERANGELI, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano*, I, Milano 1982, 80 ss.; E.A. MEYER, *Legitimacy and Law in the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge 2004, 165 ss.; F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano, Studi esegetici*, Roma 2012, 391 ss.; M.L. DE FILIPPI, *Il testamento segreto romano*, cit., in part. 34 ss.

¹⁴ In questo senso già J. CUIACIUS, *ad C. de his qui sibi*, nonché, più recentemente, E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., 121, per il quale "Sveton berichtet ungenau". In questo contesto può essere anche menzionata l'opinione di A. D'ORS, *Contribuciones a la historia*, cit., 533, quantunque essa presenti un elemento di differenziazione rispetto agli autori suveduti. Lo studioso invero rileva che "debemo reconocer como inexacto el testimonio de Svetonio, cuando traslada a la época de Nerón lo que pertenece a la época de Tiberio". Dunque, nella visione di D'Ors, l'errore commesso da Svetonio consisterebbe, sembrerebbe, nell'aver attribuito a Nerone il *senatus consultum Libonianum* di epoca tiberiana.

¹⁵ Si veda B. KÜBLER, *Geschichte des römischen Recht*, Leipzig-Erlangen 1925, 249 nt. 6. In questa direzione anche G. MAY, *L'activité juridique de l'empereur Claude*, cit., 243 e nt. 3, il quale, dopo aver affermato che Svetonio "parait ici mal informé", afferma che "il semble bien que Néron n'a fait que confirmer les prescriptions du Libonien et de l'édit Claudien, sans y ajouter... d'autres dispositions". Anche A. GUARINO, *Note sul testamento segreto romano*, in *ANL* LXXIX (1968), ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 306 s., avanza questa ipotesi, allorché afferma che "si può senz'altro ammettere che Nerone abbia avallato il Liboniano e l'editto di Claudio, ma non si vede che cosa abbia potuto apportare di nuovo il preteso *senatus consultum Neronianum* al regime già precedentemente stabilito" (precedentemente, invece (A. GUARINO, *L'ignoranza nel diritto penale romano*, cit., 287), lo studioso aveva parlato di "editto di Claudio (o di Nerone)"). Questa ipotesi sembra anche ripresa da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II^a edizione, Milano 1998, 206 nt. 68, per il quale il regime introdotto dal Liboniano "fu sostanzialmente confermato da un editto di Claudio..., quindi ribadito in una clausola del senatoconsulto neroniano sulle formalità di confezione dei testamenti (Svet. Nero 17)", pur precisando subito dopo che "il problema dei rapporti tra i vari provvedimenti è controverso". Si orienta in questo senso, pur accennando anche all'altra ipotesi ora veduta, K.R. BRADLEY, *Svetonius' Life of Nero. A Historical Commentary*, Bruxelles 1978, 107 s. Individua come possibili entrambe le ipotesi G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso*, ora in *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, 1542 nt. 138, per il quale "non è da scartare l'ipotesi che Svetonio attribuisca a Nerone norme, che non furono invece da lui introdotte, a meno che non si voglia pensare che questo imperatore si sia limitato a ribadire quanto prima di lui era già stato stabilito". Non del tutto chiara è invece la posizione di W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig 1844, 783 e nt. **, il quale dapprima, nel testo, parla confusamente di un editto dell'imperatore Claudio

parte minoritaria della dottrina che ha propugnato quest'ultima tesi ha altresì supposto un possibile intervento da parte di Nerone in senso estensivo della disciplina precedente¹⁶.

Una lettura originale del passaggio svetoniano è stata sviluppata da Scarlata Fazio, all'interno del suo contributo dedicato agli effetti civili del falso testamentario. Lo studioso ha offerto una particolare interpretazione della parte compresa tra *cantum ut e sibi scribere*, asserendo in merito che “il caso previsto è il seguente: un tale dopo aver dettato il proprio testamento non cura di chiuderlo come prescrive il provvedimento neroniano, sicché è possibile che quello stesso che ha scritto il testamento venendo in possesso momentaneo delle *tabulae*, scriva un legato a proprio favore”¹⁷.

Un'ulteriore e nuova ipotesi sul rapporto tra gli interventi qui analizzati è stata infine avanzata in tempi più recenti da Piazza, all'interno del suo ampio lavoro monografico dedicato al *falsum*¹⁸. E' questa sicuramente l'interpretazione più ragionata ed approfondita posta sinora dagli studiosi che si sono occupati del problema in discorso. La studiosa, nell'ambito dell'indagine relativa alla condotta del *sibi adscribere in testamento alieno*, ha respinto le soluzioni avanzate dalla dottrina precedente, in particolar modo quelle che postulano un errore da parte di Svetonio, per giungere ad ipotizzare un errore di Callistrato e di Paolo, giustificato dall'aver costoro vissuto e scritto le proprie opere molto posteriormente rispetto a Svetonio e dal fatto che, “per i loro interessi di natura giuridica, potevano non avere la sollecitudine documentaria dello storico”. Muovendo da tali affermazioni, Piazza ha ulteriormente supposto che “meglio ancora, si potrebbe pensare ad una confusione fra i due imperatori che hanno in comune il nome Claudio, il che, nei giuristi del terzo secolo o

12

13

e di un *senatus consultum Claudianum*, richiamando in nota il testo svetoniano, mentre in nota specifica che l'intervento di Nero “nur vielleicht eine neue Bestätigung war”, richiamando poi la tesi di coloro che ritengono che Svetonio abbia indicato scorrettamente Nerone in luogo di Claudio. Ancora, F. DE MARTINO, *L'“ignorantia iuris” nel diritto penale romano*, cit., 394 (= *Diritto e società nell'antica Roma*, I, cit., 432 = *Diritto economia e società*, II, cit., 8), in relazione al caso dell'iscrizione a proprio favore di disposizioni in un testamento altrui, afferma essere stato “introdotto con un *sc. Libonianum* forse del 16 e disciplinato ulteriormente da Claudio, secondo le attestazioni delle fonti giuridiche, o Nerone, secondo Svet. *Nero 17*”, così come in *Note esegetiche sul Senatoconsulto Liboniano*, cit., 461 nt. 5 (= *Diritto economia e società nel mondo romano*, II, cit, 34 e nt. 3), parla nel testo di *edictum divi Claudii*, specificando in nota “così le fonti giuridiche. Svet *Nero 17* attribuisce l'editto a Nerone”. La questione del rapporto tra i tre interventi è presentata, senza prendere posizione, da G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW* II.14, Berlin-New York 1982, 756 nt. 74, il quale afferma che “si discute sull'attendibilità della notizia di Svet., *Nero 17*, secondo cui Nerone avrebbe vietato all'*alieni testamenti scriptor* di *legatum sibi adscribere*, e in generale sul rapporto fra questa eventuale disposizione neroniana, l'*edictum Claudii* attestato da Call. 48,10,15pr. e il *SC. Libonianum*”. Ancora, S. PULIATTI, *Incesti crimina. Rgime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001, 53, parla di “una disposizione del senatoconsulto Liboniano, posteriormente integrato da un editto di Claudio o di Nerone che ampliava il disposto della *lex Cornelia de falsis*”. Non prendono posizione anche A.M. DEMICHELI, *Le Leges iudiciorum*, cit., 181 nt. 13, per la quale “discussa è ... la portata di un provvedimento di contenuto analogo risalente, al dire di Svetonio, a Nerone”; S. SERANGELLI, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano. Contributi allo studio delle forme testamentarie*, Milano 1982, 131 nt. 40; M. AMELOTI, *Genesis del documento e prassi negoziale*, cit., 323 nt. 41 (= *Scritti giuridici*, cit., 176 nt. 41), che afferma essere “non chiaro il rapporto tra le varie disposizioni”; M.U. SPERANDIO, *Dolus pro facto*, cit., 31, per il quale la condotta del *sibi adscribere* “venne ricompresa nel *crimen falsi* soltanto... col senatoconsulto Liboniano del 16 d.C, ovvero, forse, con un *edictum Claudii*, o con un altro provvedimento neroniano”.

¹⁶ Questa ipotesi è in particolare avanzata da B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, cit., 294 nt. 10 (= *Scritti giuridici*, II, cit., 1382 nt.10).

¹⁷ M. SCARLATA FAZIO, *Contributo alla conoscenza degli effetti civili*, cit., 445

¹⁸ M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 169.

più probabilmente nelle loro fonti, potrebbe aver facilitato l'attribuzione al *divus Claudius*, di un provvedimento che apparteneva, invece, al principe del quale era stata condannata la memoria”¹⁹.

Pur specificando che si tratta di “una mera congettura”, a cui afferma di non “voler attribuire altro valore”²⁰, Piazza perviene a formulare questa ipotesi a seguito di un percorso argomentativo complesso e variamente motivato.

La studiosa muove²¹, innanzitutto, da alcune riflessioni intorno all'attendibilità della testimonianza svetoniana, contrapponendosi a quanti tendono a sminuirne il valore. Indica in primo luogo la difficoltà di ammettere che Svetonio, che aveva ampiamente fatto ricorso a materiale d'archivio per la ricostruzione della vita dei Cesari, non avesse approfondito questo punto negli studi effettuati o avesse equivocato sulle disposizioni in discorso. La stessa autrice dubita²² d'altro canto della possibilità che lo storico abbia voluto meramente esaltare profili positivi dell'attività di Nerone, evidenziando al riguardo che avrebbe potuto trovare ambiti più interessanti ed inoltre che avrebbe esposto la novità in modo più entusiasta di quanto invece risulta dal testo. Ancora, la studiosa rileva che doveva trattarsi di una materia relativamente conosciuta e costantemente applicata, quindi difficilmente suscettibile di essere distorta²³.

Nell'avanzare, poi, l'ipotesi del possibile errore ad opera di Callistrato e Paolo, cita a suffragio di tale ipotesi la presenza, all'interno del *Codex Theodosianus*, di attribuzioni errate di provvedimenti imperiali²⁴. Rileva infine che il ripetersi di diversi interventi imperiali, quantunque “non... inconcepibile” nell'età classica, “è, forse, più consono ad un'epoca più tarda o a materie come quelle fiscali e di polizia di cui abbiamo tanti esempi nel Codice Teodosiano; lo è meno per il primo secolo del principato e per materie quali quella in esame”²⁵.

4. Prendendo le mosse dall'ipotesi da ultimo presentata, bisogna rilevare che essa presenta diversi elementi che suscitano non poche incertezze. Seguendo la tesi di Piazza, dovrebbe pensarsi ad una svista da parte di Paolo e Callistrato, con la conseguenza che per un verso si dovrebbero ritenere le loro citazioni scorrette, per altro verso andrebbe supposto che addirittura due giuristi fossero incorsi in questo errore. A ciò si aggiunge poi il contenuto della costituzione di Alessandro Severo,

¹⁹ M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 169.

²⁰ Anche poco dopo, riprendendo di passaggio il tema, la studiosa parla di “editto di Claudio, o di Nerone, o di entrambi” (M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 169).

²¹ M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 167.

²² M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 167.

²³ Un'ulteriore riflessione posta dalla studiosa all'interno del contesto dell'analisi del problema in discorso è legata al su citato brano delle *Sententiae* paoline, *Paul. Sent.* 5.25.6, contenente il riferimento ad un provvedimento del senato concernente la confezione di documenti pubblici e privati (per il testo cfr. *supra* nt. 12). Nel passaggio è riportata solo una parte delle riforme che nel testo di Svetonio sono attribuite a Nerone e, soprattutto, per il discorso qui condotto, manca qualsiasi riferimento ad interventi in tema di *sibi adscribere in testamento alieno*. Piazza rileva l'imprecisione della notizia contenuta nelle *Pauli Sententiae*, in cui si fa menzione di un *senatus consultum* “senza indicarne né il tempo né l'autore, limitandone il contenuto alla forma dei documenti e non tenendo conto degli altri provvedimenti citati da Svetonio”. Di conseguenza, conclude la studiosa, dall'assenza di ogni richiamo ai profili dell'intervento senatorio relativi al falso testamentario “non è lecito desumere un argomento valido per inficiare la notizia data da Svetonio”.

²⁴ M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 169.

²⁵ M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 168.

nella quale, come veduto, si parla di *senatus consultum* e di *edictum divi Claudii*. Si dovrebbe a questo punto supporre una terza e a sua volta grave svista da parte della cancelleria imperiale nell'attribuire il provvedimento a Claudio.

Va altresì rimarcato che contro la possibilità di un errore da parte di Paolo, Callistrato e della cancelleria imperiale si pone l'indicazione, in confronto con il testo di Svetonio, della tipologia di intervento emesso. Nei primi, invero, esso è sempre designato con il termine *edictum*, rinviando, dunque, ad una costituzione di carattere generale. Nel caso del passaggio svetoniano, invece, secondo l'orientamento pressoché unanime della dottrina ci troviamo di fronte ad un *senatus consultum* emanato su sollecitazione di Nerone²⁶. A meno dunque di ipotizzare che la statuizione neroniana in materia ricordata da Svetonio fosse un provvedimento di carattere diverso, seguendo la tesi di Piazza dovrebbe ulteriormente supporre anche un errore in ordine all'indicazione della tipologia di atto emanato.

D'altro canto, anche il riferimento alle citazioni errate presenti nel Teodosiano non può essere semplicemente aprioristicamente trasportato a giustificazione di un simile errore nella citazione di costituzioni classiche da parte dei summenzionati giuristi. Se, in effetti, è possibile riscontrare anche casi di notizie non particolarmente dettagliate da parte dei giuristi in merito ad alcune costituzioni imperiali²⁷, per poter accogliere l'ipotesi di un'inesattezza così rimarchevole, come quella concernente la paternità dell'intervento imperiale in discorso, sarebbe necessario rinvenire elementi specifici e rilevanti, che non sembrano emergere dalle osservazioni poste dalla studiosa, ma a cui di contro si oppone in maniera decisa, oltre a quanto sopra osservato in merito alla difficoltà di attribuire siffatto errore a due giuristi e alla cancelleria imperiale e alla numerosità dei riferimenti a tale provvedimento nelle fonti giuridiche, anche la relativa precisione con cui, almeno nel testo di Callistrato, è descritto il contenuto dell'intervento imperiale. E' noto, d'altro canto, l'uso ampio e dettagliato, nelle opere di questo giurista, di costituzioni imperiali, anche di imperatori precedenti²⁸ rispetto a quelli severiani²⁹, aspetto che a sua volta contrasta decisamente con l'idea di un'imprecisione così grave³⁰. Un discorso analogo può essere condotto, a sua volta, in merito a

²⁶ Così, per tutti, B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, cit., 294 nt. 10. Un'opinione parzialmente diversa sembra quella di M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 166, la quale evidenzia che "Svetonio non precisa se si tratti di un editto o se vada identificato con quel *decretum amplissimi ordinis* di cui saranno notizia più tardi le *Sententiae*".

²⁷ Si rimanda, per tutti, a G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963, 65 ss.

²⁸ Sfogliando il lavoro di G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano 1963, 3 ss., si può constatare agevolmente l'ampio uso di costituzioni imperiali da parte di Callistrato. Limitando l'attenzione al periodo tra Augusto e Adriano, per l'età di Claudio, oltre alla costituzione qui analizzata, si richiama un altro intervento di questo imperatore in D. 40.15.4; a Tito è riferibile la costituzione citata in D. 49.14.1.3; a Nerva le costituzioni conservate nel su citato D. 49.15.4 e in D. 47.21.3.1; a Traiano D. 27.1.17.6, D. 47.14.3.3; ad Adriano D. 5.1.37, D. 5.1.47, D. 22.5.3.1-4, D. 22.5.3.6, D. 42.1.33, D. 47.9.7, D. 47.21.2, D. 48.2.19.1, D. 48.3.12pr., D. 48.8.14, D. 48.15.6pr.-1, D. 48.19.28.6, D. 48.19.28.13-14, D. 48.19.35, D. 48.20.2, D. 49.14.2.1, D. 49.14.2.4-5, D. 49.14.3.1, D. 49.14.3.9, D. 50.1.37pr., D. 50.4.14.6, D. 50.6.6.5, D. 50.6.6.8, D. 50.9.5.

²⁹ Su questo aspetto si confrontino tra gli altri in particolare M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982, 296 ss.; S. PULIATTI, *Il "de iure fisci" di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992, in part. 66 ss.

³⁰ All'interno del lungo frammento dei *libri quaestionum* in cui è conservato anche il testo qui oggetto di indagine si trova il richiamo ad un'altra costituzione imperiale, di Antonino Pio, relativamente distante nel tempo rispetto all'epoca in cui il giurista operò.

Paolo, tra l'altro membro del *consilium principis* di Settimio Severo e autore di almeno una raccolta di *decreta* imperiali, all'interno delle cui opere si leggono numerosi richiami a costituzioni imperiali, a partire da Augusto³¹.

Inoltre, confrontando le informazioni provenienti dal brano di Callistrato con la descrizione assai stringata e molto generica dell'intervento imperiale nel testo di Svetonio, dovrà constatarsi l'assoluta maggiore essenzialità da parte di quest'ultimo, la quale non sembra possa giustificarsi semplicemente pensando ad una minore attenzione ai dettagli da parte di Svetonio nella descrizione del provvedimento, soprattutto ove si ponga mente alle altre due misure *adversus falsarios* presenti nel testo svetoniano, più precise e dettagliate, nonché, e soprattutto, ove si consideri il valore che, seguendo l'ipotesi di Piazza, andrebbe attribuito all'intervento neroniano, non sicuramente relegabile ad una fugace menzione.

Quanto al riferimento al ricorso da parte di Svetonio ai materiali di archivio, nonché all'osservazione per cui l'ambito del *falsum* nel caso di *sibi adscribere* fosse ampiamente noto e applicato, le osservazioni in discorso potrebbero in realtà essere lette anche in modo diverso, senza dover seguire l'ipotesi di Piazza, ma altresì senza dover necessariamente supporre un errore da parte dello storico, profilo questo su cui la studiosa imposta e sviluppa le sue argomentazioni contro le opinioni tradizionali. In particolare, anticipando quanto si avrà occasione di approfondire nel paragrafo successivo, si può ipotizzare che la notizia riportata da Svetonio corrisponda effettivamente al vero, nel senso dell'esistenza di un intervento di Nerone concernente la materia in discorso, senza però con questo dover ritenere che tale intervento vada identificato con quello attribuito a Claudio nelle fonti giuridiche.

D'altro canto, anche l'osservazione della non usualità, nei primi secoli del principato e in ordine a materie penali, del reiterarsi di disposizioni imperiali su uno stesso tema deve essere vista in una prospettiva più ampia di quella offerta dalla studiosa. Seppure, effettivamente, la quantità di informazioni in merito ad interventi imperiali nel primo secolo dell'impero si presenti decisamente meno copiosa di quella riferibile al secondo e al terzo secolo d.C., è tuttavia possibile rinvenire all'interno delle fonti alcune testimonianze che si pongono contro l'osservazione di Piazza. Significative³², soprattutto in considerazione della natura criminale dei provvedimenti in discorso, sono ad esempio le testimonianze in tema di castrazione, in cui si succedono interventi di Domiziano³³, Nerva³⁴, Adriano³⁵, Antonino Pio³⁶. D'altro canto, sempre rimanendo in ambito di

³¹ Augusto: D. 1.15.1- 1.15.3pr., D. 23.2.14.4, D. 28.2.26, D. 30.1.14.1, D. 48.18.8pr. Vespasiano: D. 50.15.8.7. Tito: D. 50.15.8.7. Domiziano: D. 48.16.16. Traiano: D. 26.7.12.1, D. 29.5.10.1, D. 34.9.5.20, D. 41.4.2.8, D. 49.14.13pr.1, 6, 8, D. 49.14.49. Adriano: D. 5.2.28, D. 5.3.22, D. 5.3.40pr., D. 12.6.4, D. 26.7.12.1, D. 31.8.5, D. 36.1.76.1, D. 37.9.8, D. 39.4.4.1, D. 40.7.20.4, D. 40.12.23.2, D. 48.8.5, D. 48.10.21, D. 48.18.21, D. 49.5.7pr., D. 49.14.13.4, 5, 10. In D. 48.8.18pr. Paolo riporta addirittura gli *ipsisima verba* dell'intervento augusteo.

³² Per uno studio approfondito della successione di *edicta* e altri interventi imperiali si rimanda all'approfondita analisi di R. ORESTANO, *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in *BIDR XLIV* (1936-37), 283 ss. Si veda anche L. FANIZZA, *Autorità e diritto. L'esempio di Augusto*, Roma 2004, in part. 17 ss., che analizza alcuni dei casi richiamati nelle righe successive, nell'ambito della ricerca sui "processi di ricezione: iniziative imperiali".

³³ Svet. *Dom.* 7, Dio Cass. 67.2; Mart. 6.2; Mart. 9.6; Statius *Silv.* 4.3.13; Ammian. 18.4.5.

³⁴ Dio Cass. 68.2.4; Zonaras 11.20.

falsum, si può pensare alle testimonianze in tema di *falsum* nel peso e nella misura, in relazione alle quali le fonti richiamano due interventi successivi, uno di Traiano e uno di Adriano³⁷. Ancora più rilevante, tuttavia, con specifico riferimento alla condotta del *sibi adscribere* è il fatto che è fuor di dubbio che prima dell'intervento neroniano (e claudiano) sia stato emanato un altro provvedimento in materia, il cd. *senatus consultum Libonianum*, riconducibile all'età tiberiana, probabilmente al 16 d.C., i cui dettagli sono discussi, ma che unanimemente viene indicato come introduttivo del divieto di iscrivere disposizioni a proprio favore³⁸. Proprio la indubbia emanazione di tale *senatus consultum* in età tiberiana costituisce un ulteriore elemento rilevante per ritenere plausibile che, con riguardo specifico al problema delle conseguenze penali del *sibi adscribere*, sia stata avvertita la necessità di successivi interventi (almeno due, ma nulla impedisce di pensare a tre interventi).

Se poi si estende lo sguardo alla materia civile, si possono individuare diversi testi che confermano quanto ora veduto. Limitandosi ad un esempio particolarmente significativo, in D. 16.1.2pr.-1 Ulpiano richiama una serie di interventi in tema di divieto di *intercedere pro aliis* da parte delle donne³⁹. Nel frammento, in particolare, si fa riferimento ad una statuizione di Augusto e ad editti

23

³⁵ D. 48.8.4.2.

³⁶ D. 48.8.3.4. Sui diversi provvedimenti in discorso si rinvia ai recenti contributi di F. ZANETTI, *Gli Ebrei nella Roma antica. Storia e diritto nei secoli III-IV d.C.*, Napoli 2016, 105 ss.; M. AMABILE, *Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l'esperienza ebraica*, in RDR XVIII (2018), 236 ss., ove richiami alla dottrina precedente.

³⁷ D. 47.11.6.1-2 e D. 48.10.32.1.

³⁸ Altra ed ulteriore questione è quella del rapporto tra l'*edictum divi Claudii* e il *senatus consultum Libonianum*. Non è possibile ripercorrere in questa sede nel dettaglio il problema della successione cronologica e del contenuto dei due interventi. Limitandosi ad alcune notazioni, per taluni l'*edictum* avrebbe esteso ai codicilli la disciplina introdotta dal Liboniano per il testamento. In questo senso R. ORESTANO, *Gli editti imperiali*, cit., 274 nt. 192 e 302, ripreso da A. METRO, *Studi sui codicilli*. I, Milano 1979, 41 s. Altri hanno posto l'accento sulla tipologia di disposizioni iscritte, *heredis institutio* con il Liboniano, anche i legati con l'*edictum*, per le quali si sarebbe realizzata la punizione criminale. Così A. D'ORS, *Contribuciones a la historia*, cit., 531 s. nt. 13). Per E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., 119 ss., ancora, il *senatus consultum Libonianum* avrebbe reso punibili solo particolari condotte in cui fosse ravvisabile il dolo da parte dello scrivente, mentre non vi sarebbe stata alcuna sanzione di carattere criminale nel caso di disposizioni effettivamente dettate dal testatore; Claudio, con il suo editto, avrebbe invece esteso la punizione a tutti i casi di *adscriptio sibi*, anche dunque all'ipotesi in cui il testatore avesse dettato personalmente le disposizioni a favore dello scrivente. Secondo altri studiosi, ancora, il Liboniano si sarebbe limitato ad intervenire sulle conseguenze civili nel caso di iscrizione a proprio favore, mentre l'*edictum* claudiano avrebbe introdotto le sanzioni della *lex Cornelia*. Accedono a questa congettura W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, cit., 784; A. GUARINO, *Note sul testamento segreto*, cit., 306; E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., 1065 (= Edoardo Volterra. *Senatus Consulta*, cit., 140) e più recentemente R. RILINGER, *Humiliores – honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988, 144; M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 169 e 171; A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012, 345 nt. 38. Una diversa ed ulteriore possibile via interpretativa sinora percorsa solo incidentalmente in dottrina (la menziona fugacemente, insieme ad altre estensioni M. SCARLATA FAZIO, *s.v. Falsità e falso (storia)*, cit., 510 s.), in questa sede necessariamente solo accennata, potrebbe essere tuttavia nel senso di ritenere che Claudio sia intervenuto in particolare al fine di limitare la concessione della *venia* nell'ipotesi in cui fosse stata addotta dalle parti l'*ignorantia iuris* in merito alle gravi sanzioni previste. Nel testo di Callistrato, invero, si fa espressamente riferimento a tale divieto (*et ne velis venia detur, qui se ignorasse edicti severitatem praetendat*), così come la rara concessione del perdono imperiale è ricordata nella seconda parte della costituzione di Alessandro Severo C. 9.23.3. D'altro canto, il problema della *venia* risulta centrale nella *interpretatio* giurisprudenziale, nelle statuizioni imperiali e negli interventi del senato successivi (D. 48.10.5, D. 48.10.6.3, D. 48.10.15.1-4-5-6, C. 9.23.2, C. 9.23.4, C. 9.23.5, D. 29.1.15.3).

³⁹ D. 16.1.2pr.-1 (Ulp. XXIX ad ed.): *Et primo quidem temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis intercederent. Postea factum est senatus consultum, quo plenissime feminis omnibus subventum est. Cuius senatus consulti verba haec sunt: "Quod Marcus Silanus et Velleus Tutor consules verba fecerunt de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae fierent, quid de ea re fieri oportet, de ea re ita censuere: quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus intercesserint feminae, pertinet, tametsi ante videtur ita ius dictum esse, ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio*

di Claudio con cui si era interdetto alle donne di *intercedere* a favore dei propri mariti, nonché ad un provvedimento senatorio successivo, il *cd. senatus consultum Velleianum*, che avrebbe generalizzato tale divieto in capo alle donne⁴⁰. E' discussa in dottrina la precisa collocazione cronologica di questo *senatus consultum*, generalmente riferito al principato di Claudio, 46 d.C.⁴¹ o 54 d.C.⁴², da taluni invece anticipato ad un'epoca precedente al 46 o posticipato a quella neroniana⁴³. Quale sia la tesi più persuasiva, è evidente che ci troviamo di fronte ad una serie di interventi imperiali e del senato successivi, tutti collocabili entro un arco temporale che va dall'età augustea alla metà circa del I secolo d.C., relativi a tale divieto⁴⁴.

A fronte di tutte le perplessità messe in rilievo⁴⁵, prima di seguire l'ipotesi di Piazza si pone la necessità di verificare se non sia possibile individuare altre possibili spiegazioni più persuasive in merito alla relazione tra le due testimonianze qui analizzate.

detur, cum eas viribilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit aequum, arbitrari senatum recte atque ordine facturos ad quos de ea re in iure aditum erit, si dederint operam, ut in ea re senatus voluntas servetur?

⁴⁰ Sul frammento in discorso si rimanda ai contributi di P. BUONGIORNO – F. RUGGIO, *Per una datazione del “senatus consultum Velleianum”*, in RDR V (2005), *passim*; ID., *Senatus consulta claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'Età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 357 ss., ove ampi richiami alla dottrina precedente.

⁴¹ Si confrontino gli studiosi richiamati in P. BUONGIORNO – F. RUGGIO, *Per una datazione del “senatus consultum Velleianum”*, cit., 2 nt. 8.

⁴² E' questa l'opinione avanzata da P. BUONGIORNO – F. RUGGIO, *Per una datazione del “senatus consultum Velleianum”*, cit., *passim*; ID., *Senatus consulta claudianis temporibus facta*, cit., 361.

⁴³ Si vedano, ancora, i riferimenti all'interno dell'opera di Buongiorno e Ruggio su citata (3 s.).

⁴⁴ Tra le altre testimonianze, può essere menzionata innanzitutto una costituzione di Alessandro Severo, nella quale sono richiamati un editto di Vespasiano e un intervento senatorio, probabilmente il *senatus consultum Hosidianum*, del 44-46 d.C., in materia di divieto di demolizione di case allo scopo di speculazione sui materiali delle stesse (C. 8.10.2 Imp. Alexander A. Diogeni: *Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detrabere edicto divi Vespasiani et senatus consulto vetitum est*). Sul rapporto tra questi due interventi si veda, per tutti, P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il senatus consultum “Osidiano”*, in *Iura* LVIII (2010), 242 s., nt. 24, ID., *Senatus consulta claudianis temporibus facta*, cit., in part. 240 s. (nei due lavori ampi riferimenti bibliografici), cui si aggiunga, brevemente L. CAPPELLETTI, *Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C.-I d.C.)*, in *BIDR CXI* (2017), 74 nt. 44. Ancora, si confrontino gli interventi successivi di Giulio Cesare, Augusto, Tito, Domiziano e Traiano in tema di testamento militare (D. 29.1.1pr., I. 2.12pr.); la testimonianza di Ulp. 24.28, contenente il richiamo ad una statuizione di Nerva e a un *senatus consultum* di Adriano concernente la possibilità per le *civitates* romane di ricevere legati; il riferimento, in I. 3.3.1-2, ad una costituzione di Claudio e al *senatus consultum Tertullianum*; il richiamo in Svet. *Claud.* 25 ad un intervento di Augusto e a uno di Claudio; le informazioni provenienti D. 40.15.4, tra l'altro proveniente da un'opera di Callistrato, il *de iure fisci*, e D. 40.15.1pr. e 2, in tema di divieto di indagine sullo *status* di un defunto dopo cinque anni dal decesso, in cui sono ricordati un rescritto di Claudio, un editto di Nerva e una costituzione di Adriano.

⁴⁵ Come messo in rilievo in nt. 23, Piazza fa riferimento ad un ulteriore argomento a suffragio della sua tesi, legato al contenuto di *Paul. Sent.* 5.25.6, nel quale, ricordiamo, si legge il richiamo ad un intervento del senato in tema di sigillazione dei documenti, lo stesso menzionato da Svetonio nella prima parte di *Nero* 17. Bisogna certamente concordare con la studiosa, allorché afferma come l'assenza del richiamo nelle *Pauli Sententiae* agli altri interventi non possa essere addotta come argomento per togliere valore alla testimonianza di Svetonio, nel senso di ritenere la notizia svetoniana completamente errata. Ciò tuttavia non può portare ad essere considerato, all'opposto, come un elemento per suffragare la tesi della studiosa. Evidentemente, per l'autore delle *Pauli Sententiae* il provvedimento in discorso doveva rivestire una certa rilevanza nella lotta alla prevenzione delle ipotesi di *falsum* di documenti privati e pubblici. In tal senso, si potrebbe ulteriormente giungere a supporre che questo fosse l'intervento più significativo tra quelli *adversus falsarios* posti da Nerone e, ulteriormente, che il provvedimento neroniano in materia di *sibi adscribere in testamento alieno* non rivestisse una particolare rilevanza.

5. Al riguardo, Kocher, sulla base di spunti della dottrina precedente, ha sviluppato l'ipotesi secondo cui l'intervento di Nerone sia in realtà ascrivibile a Claudio⁴⁶. Lo studioso, in particolare, ha espresso una profonda critica nei confronti del passaggio svetoniano, evidenziando che lo storico avrebbe confuso tre dati corretti⁴⁷, ossia l'emanazione da parte di Claudio di un intervento in materia di *sibi adscribere*, la presenza di un intervento del senato in materia, che in realtà sarebbe il *senatus consultum Libonianum*, l'emanazione da parte di Nerone di un *senatus consultum* che si occupava di domande centrali relative alla confezione del testamento. 25

Avverso l'accogliabilità di siffatta tesi assumono tuttavia un certo rilievo, come accennato, le osservazioni sopra vedute di Piazza, in merito alla cura con cui Svetonio deve aver redatto le sue *Vitae Caesarum*, attenzione del tutto incompatibile con la confusione e l'estrema inesattezza attribuita da Kocher allo storico. D'altro canto, non si rinviene una possibile giustificazione concreta di tale svista, a meno di supporre, tesi che si ritiene inverosimile, che, negli approfondimenti svolti intorno agli interventi di Nerone per combattere i *falsarii*, Svetonio abbia completamente mal interpretato e frainteso le informazioni in materia di *sibi adscribere in testamento alieno*. Ancora più inverosimile, a sua volta, è che Svetonio volutamente abbia attribuito a Nerone una riforma in realtà del suo predecessore Claudio⁴⁸. 26

Una diversa ipotesi è stata ancora avanzata Scarlata Fazio. Lo studioso ha creato un collegamento tra la prescrizione relativa alla chiusura delle prime due *tabulae testamenti* e il richiamo successivo, vedendovi in esso un intervento concernente un caso specifico, ossia quello in cui, non avendo il testatore provveduto alla chiusura delle *tabulae* secondo le prescrizioni neroniane, lo *scriptor*, venuto in possesso delle stesse, avesse ascritto un legato a proprio favore. In altre parole, l'intervento neroniano, sulla base di questa interpretazione, sarebbe volto, attraverso le nuove prescrizioni sulla chiusura del testamento, anche ad evitare che lo *scriptor* del testamento potesse approfittare della mancata chiusura per inserire dei legati a proprio favore. Tuttavia, se effettivamente, grazie alla riforma relativa alla sigillazione dei documenti, si giunse anche a limitare la possibilità di inserimento di disposizioni testamentarie contro la volontà del testatore, non sembra possa giungersi a vedere un legame tra le due disposizioni come quello ipotizzato Scarlata Fazio. La struttura del testo svetoniano sembra piuttosto portare a ritenere che si tratti di due interventi, in qualche modo legati, ma non dipendenti l'uno dall'altro. 27

⁴⁶ Lo stesso ragionamento può essere applicato alla tesi di D'Ors, per il quale Svetonio avrebbe erroneamente attribuito a Nerone il *senatus consultum Libonianum*.

⁴⁷ E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., 121.

⁴⁸ Contro questa possibilità si è posta anche M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 167, la quale rileva che se Svetonio "avesse avuto un simile scopo... avrebbe potuto trovare spunti più importanti ed una diversa intonazione espositiva, mentre il passo in questione non fa che registrare con incolore obbiettività una serie di provvedimenti normativi". Aggiunge la studiosa, ulteriormente, che "d'altro canto, questi erano troppo materia di corrente applicazione nella società del tempo perché di potesse impunemente inventarne l'esistenza o falsarne il contenuto ed i limiti in un'opera composta solo pochi decenni dopo la loro emanazione".

6. Maggior pregio sembra rivestire invece l'ipotesi della riproposizione, da parte di Nerone, delle disposizioni precedenti⁴⁹, già in parte anticipata nel precedente paragrafo in relazione al profilo della precisione e dell'accesso agli archivi da parte di Svetonio. 28

Il richiamo da parte dello storico alla punizione di colui che abbia ascritto una disposizione testamentaria a proprio favore in un testamento altrui assume un particolare rilievo, invero, se contestualizzato all'interno della più ampia riforma realizzata da Nerone *adversus falsarios*. Come si è accennato, sulla base del testo svetoniano Nerone sarebbe intervenuto in molteplici direzioni al fine di limitare le falsificazioni di testamenti. Tali interventi, a loro volta, potrebbero trovare la loro origine in una serie di gravi condotte di falsificazione di testamenti verificatisi nel 61 d.C.⁵⁰ Non è irragionevole ipotizzare che, in questo intervento generale, l'imperatore sia stato indotto a riprendere il contenuto dell'*edictum* di Claudio (e del precedente *senatus consultum Libonianum*), forse perché si trattava una questione che, nonostante gli interventi precedenti, incontrava ancora non pochi ostacoli nella sua corretta applicazione. Oltre a queste statuizioni, che già mostrano la delicatezza della questione trattata, le fonti tramandano d'altro canto una serie interventi ad opera del senato in funzione giudicante, nonché altre costituzioni imperiali, a loro volta rilevanti nella definizione e nell'ulteriore sviluppo della disciplina relativa al tema in discorso⁵¹, ad evidente dimostrazione del fatto che si trattava di una questione in grado di generare ed alimentare diversi problemi. In considerazione di ciò, non risulta sorprendente che Nerone, così attento alla lotta ai *falsarii* da proporre gli altri interventi ricordati da Svetonio, sia a sua volta ulteriormente intervenuto⁵². 29

Vi è poi un elemento testuale, peraltro già messo in luce da Guarino⁵³, che potrebbe orientare in questa direzione. L'espressione *cautum (est)... ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi adscriberet*, invero, riprendendo le parole dello studioso napoletano, “non sta ad indicare un'innovazione neroniana sul piano normativo, ma allude solo ad una intensa prassi confermativa, autorevolmente appoggiata dal *princeps*, di norme pre-neroniane; ed è perciò che Svetonio non dice a questo proposito *tunc primum repertum (est)*, ma usa soltanto un significativo *cautum est*”. 30

7. Resta da verificare se tale intervento di Nerone si ponga in senso semplicemente confermativo, oppure se sia stato un provvedimento innovativo che abbia ulteriormente ampliato, specificato o precisato quanto già statuito sul tema. 31

⁴⁹ In questo senso B. KÜBLER, *Geschichte*, cit., 249 nt. 6, ripreso anche da G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, cit., 1542 nt. 138; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 206 nt. 68; A. GUARINO, *Note sul testamento segreto*, cit., 306 s.

⁵⁰ Cfr. in proposito K.R. BRADLEY, *Svetonius' Life of Nero*, cit., 105.

⁵¹ Si vedano, con riguardo agli interventi imperiali in materia, D. 48.10.11, D. 48.10.15.1, D. 48.10.15.3, C. 9.23.1, C. 9.23.2, C. 9.23.4, C. 9.23.5, C. 9.23.6, mentre, in ordine a statuizioni del senato, D. 48.10.5, D. 48.10.15.2, D. 48.10.15.5, D. 48.10.17, D. 48.10.22.9.

⁵² D'altro canto, ove si accettasse la tesi di Piazza andrebbe ulteriormente rilevato che Svetonio avrebbe particolarmente semplificato il contenuto della statuizione. Seguendo questa idea della semplificazione da parte di Svetonio, nulla impedisce di pensare che il contenuto dell'intervento Neroniano fosse più puntuale di quanto riportato e, conseguentemente, potremmo in effetti anche pensare ad un intervento specifico sul tema dell'*adscriptio sibi*.

⁵³ A. GUARINO, *Note sul testamento segreto*, cit., 306 s.

A quest'ultima ipotesi accenna Albanese all'interno del suo lavoro dedicato al *senatus consultum Libonianum*. A suffragio di tale tesi lo studioso richiama un testo di Macro, in particolare le parole *senatus consultis* ivi contenute, per ipotizzare che “sia pure con aggiunte, la norma fondamentale del SC Liboniano sia stata ripresa prima dall'*edictum Claudii* e poi da un altro senatoconsulto d'epoca neroniana”⁵⁴. 32

D. 48.10.10pr. (Macer I de iud. publ.): de eo, qui ei in cuius potestate est eique qui in eadem potestate est adscripserit, nihil senatus consultis cavetur: sed hoc quoque casu committitur in legem, quia huius rei emolumentum ad patrem dominumve pertinet, ad quem pertineret, si filius servusve sibi adscripsissent. 33

Il caso analizzato da Macro è quello dell'*adscriptio* al proprio *dominus* o *pater familias* o a chi si trovi sotto la *potestas* di questi. Il giurista afferma che in merito al problema in discorso i *senatus consulta* non dispongono nulla. Egli tuttavia ritiene che anche in questo caso si applicheranno le sanzioni della *lex Cornelia*. Le motivazioni addotte consistono nel fatto che il vantaggio va al pater o al *dominus*, gli stessi a cui sarebbe andato il vantaggio se fosse stato il figlio o lo schiavo a disporre a proprio favore e che a loro volta risultano puniti. 34

Ciò che tuttavia rimane dubbio è se effettivamente con il plurale generico *senatus consulta* Macro richiami proprio il *senatus consultum Libonianum* e il *senatus consultum Neronianum*. Il termine potrebbe invece rinviare ad altri interventi del senato, questa volta in funzione giudicante, di cui si hanno attestazioni nelle fonti e che ebbero un ruolo di un certo rilievo, dopo l'*edictum divi Claudii*, nell'estensione, nella parziale modifica ed integrazione delle disposizioni precedenti in materia⁵⁵. 35

D'altro canto, se la menzione generica – al limite della scorrettezza – da parte di Svetonio dell'intervento posto potrebbe indurre a pensare all'assenza di elementi di novità al suo interno, non si può escludere che si sia trattato di una riforma molto specifica, per la quale, nel caso si fosse voluto procedere a descrizione puntuale, si sarebbe reso necessario di approfondimento del tema che a Svetonio non interessava porre in quella sede. Il confronto poi con il dettaglio nella descrizione delle riforme elencate precedentemente, nonché la collocazione dell'intervento in tema di *sibi adscribere* come ultimo nell'elenco posto, a loro volta, potrebbero essere letti tanto nel senso dell'assenza di novità nel disposto, quanto nella direzione della relativa marginalità, rispetto agli altri due interventi menzionati, di tale prescrizione. 36

Comunque, anche ove ci si orientasse nel senso della statuizione in senso ampliativo/integrativo/modificativo delle disposizioni precedenti, dovrebbe comunque pensarsi ad un intervento non particolarmente significativo nell'ottica dello sviluppo di tale disciplina, non essendovi di esso alcuna 37

⁵⁴ B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, cit., 294 nt. 10.

⁵⁵ Cfr. *supra* nt. 51 D'altro canto, se volgiamo l'attenzione alla parte finale di D. 48.10.15pr., potrà constatarsi come manchi qualsiasi riferimento alla fonte che avrebbe introdotto l'ampio significato di *sua manu*. Parte della dottrina ha collegato questa disposizione all'*edictum divi Claudii*, supponendo che anch'essa facesse parte del provvedimento imperiale. In realtà, sembra piuttosto da supporre, per la struttura di quest'ultima parte, che esso sia stato frutto di aggiunte successive, forse proprio di uno di quei *senatus consulta* a cui allude genericamente Macro, oppure dell'interpretazione giurisprudenziale. Nel senso della non riferibilità all'*edictum divi Claudii* dell'ultima parte del frammento di Callistrato si veda B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, cit., 295 nt. 1383 (= *Scritti giuridici*, II, cit., 1383 nt. 295).

menzione esplicita nelle fonti giuridiche, ad eccezione, forse, del summenzionato cenno nel testo di Macro.

8. Nella valutazione complessiva degli elementi offerti dalle fonti, in conclusione, sembra da respingere l'ipotesi di un errore da parte di Paolo, Callistrato e della cancelleria imperiale in merito all'attribuzione a Claudio dell'editto richiamato nelle relative fonti conservate nei Digesta e nel Codex. Diversi dubbi genera altresì la tesi di un errore di Svetonio nell'attribuire a Nerone un intervento posto in realtà da Claudio, così come il collegamento specifico tra la riforma in tema di chiusura dei documenti e la questione del *sibi adscribere in testamento alieno*. 38

Più verosimilmente sembra possa ipotizzarsi che anche Nerone sia intervenuto nuovamente sul tema dell'*adscriptio sibi in testamento alieno*, a seguito dell'emanazione del *senatus consultum Libonianum* e dell'*edictum divi Claudii*. Resta dubbio se con esso Nerone abbia semplicemente confermato tale divieto, forse perché ancora fonte di discussione e costante disapplicazione, o se, muovendo dalla conferma delle disposizioni precedentemente introdotte, Nerone abbia anche operato in senso estensivo e modificativo delle stesse, quantunque verosimilmente in maniera non particolarmente rilevante. 39

Certamente la presenza di tre diversi interventi sul tema, *senatus consultum Libonianum*, *edictum divi Claudii* e *senatus consultum Neronianum*, succedutisi in un arco temporale abbastanza limitato, unitamente alla presenza di altri provvedimenti posteriori del senato e, ancora in epoca antoniniana e severiana, della cancelleria imperiale, mostra la delicatezza della questione della punizione criminale della condotta dell'*adscriptio sibi*, nella continua ricerca del delicato equilibrio tra protezione della libertà di testare, rispetto della *voluntas testantis*, salvaguardia del soggetto che abbia aiutato il testatore nella redazione delle *tabulae* e punizione di condotte in qualche modo possibilmente lesive di tale libertà e volontà. 40